

ALL



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Home Page
- Introduzione all'Autorità
- Normativa di riferimento
- Attività dell'Autorità
- Novità
- Links
- FAQ & Mail



Delibera n. 139/05/CONS

Informativa economica di sistema
Obbligo di comunicazione delle
spese pubblicitarie degli enti
pubblici

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 67 del 22 marzo 2005

● **IES**

● **Modelli**

L'Autorità

NELLA sua riunione il Consiglio del 7 marzo 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante "Rinnovo della legge 5 agosto 1981 n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria" e, in particolare l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112 recante: "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" ed in particolare l'articolo 7, commi 10, 11 e 12;

VISTA la delibera n. 129/02/CONS del 24 aprile 2002, recante "Informativa economica di sistema", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 2002, n. 100, ed in particolare l'articolo 10 relativo all'obbligo di comunicazione delle spese di carattere pubblicitario per le amministrazioni statali e gli enti pubblici relative a ciascun esercizio finanziario;

VISTA la delibera n. 129/03/CONS recante "Trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al Registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l'informativa economica di sistema";

CONSIDERATA la necessità di rendere la comunicazione delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici conforme al dettato dell'articolo 7, comma 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112;

CONSIDERATO che la legge 3 maggio 2004, n. 112, ha ampliato le categorie

degli enti pubblici tenuti agli obblighi di comunicazione e di destinazione delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire alle ulteriori categorie di enti pubblici di cui all'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n.112, di acquisire per tempo le necessarie informazioni al fine di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 10 della delibera n. 129/02/CONS, disponendo la proroga, al 30 settembre 2005, dei termini di trasmissione delle dichiarazioni per l'esercizio 2004;

UDITA la relazione del Presidente;

delibera

Articolo 1

Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli enti pubblici

L'articolo 10 della delibera n. 129/02/CONS, è così sostituito:

1. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relative a ciascun esercizio finanziario.
2. La comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese dell'ultimo esercizio finanziario concluso, in conformità dei modelli telematici resi disponibili attraverso l'accesso al sistema indicato all'indirizzo internet www.roc.infocamere.it.
3. La trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei predetti spazi.

Articolo 2

Proroga dei termini

1. Il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della delibera n. 129/02/CONS è prorogato, limitatamente alle dichiarazioni relative all'esercizio 2004, al 30 settembre 2005.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 7 marzo 2005

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

COMUNICAZIONE SPESE PUBBLICITA' ISTITUZIONALE ENTI PUBBLICI: SEGNALEZIONE DELL'AUTORITA' GARANZIE COMUNICAZIONI

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Servizio Ispettivo e Registro - ha inviato all'ANCI una segnalazione relativa alla comunicazione delle spese di pubblicità istituzionale degli Enti Pubblici invitandola a darne massima diffusione ai propri associati.

Questo il testo:

Oggetto: Comunicazione delle spese di pubblicità istituzionale degli Enti Pubblici. Art. 41 Decreto Legislativo n. 177 del 31 luglio 2005

In relazione alla comunicazione in oggetto indicata, e al fine di implementare la conoscenza della normativa in trattazione e i rapporti di collaborazione con codesta Associazione in materia, ci sembra utile segnalare quanto segue:

- a) le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 12, Legge n. 112 del 3 maggio 2004, prevedono che *"le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa"*;
- b) l'art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, oltre a prevedere degli obblighi di destinazione, 60% per l'editoria nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale e 15% per l'emittenza radio televisiva locale, per la comunicazione istituzionale effettuata tramite i mezzi di comunicazione di massa, ha inoltre previsto che *"le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro"*.

Con propria delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 67 del 22 marzo 2005, questa Autorità ha stabilito le modalità di invio della comunicazione prevedendo che:

- 1) *la comunicazione va eseguita entro il 31 marzo di ogni anno, in relazione alle spese dell'ultimo esercizio finanziario concluso, in conformità dei modelli telematici e delle modalità di esecuzione resi disponibili attraverso l'accesso al sistema indicato all'indirizzo internet www.roc.infocamere.it*
- 2) *la trasmissione dei modelli va effettuata anche nel caso in cui le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici non abbiano impegnato, nell'esercizio precedente, alcuna somma per l'acquisto dei predetti spazi.*

Tanto premesso, in relazione a quanto sopra specificato, si invita codesta Associazione, nello spirito di massima fattiva collaborazione istituzionale che contraddistingue questa Autorità a dare massima diffusione ai propri associati chiedendo, al contempo, di attenersi alle modalità di invio elettronico sopra specificate, significando che la comunicazione relativa alle spese di pubblicità istituzionale impegnate nell'anno 2005, dovrà essere inviata utilizzando esclusivamente le modalità sopra richiamate.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti che potranno essere richiesti tramite posta elettronica scrivendo all'indirizzo infoentipubblici@agcom.it, o contattando il funzionario responsabile Dott. Francesco Dainotti tramite l'utenza telefonica 0817507111.